

## Semplificazione o solo risparmio di spesa?

di Gaetano De Vita

**L**a legge Finanziaria 2008 è intervenuta anche sul procedimento elettorale, modificando in modo sostanziale la disciplina normativa relativa alle commissioni elettorali, sia comunali che circondariali.

Per quanto riguarda le commissioni elettorali comunali, la nuova normativa ne ha decretato quasi l'estinzione affidando tutti i compiti relativi alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali al Responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Le commissioni elettorali comunali sopravvivono esclusivamente per svolgere i compiti inerenti l'aggiornamento dell'albo degli scrutatori nonché la nomina degli stessi in occasione di consultazioni elettorali.

Le commissioni elettorali circondariali, invece, mantengono intatte tutte le funzioni previste dalla vigente normativa, nonostante i loro componenti vengono privati del gettone di presenza. L'intervento normativo sulla commissione elettorale comunale è stato salutato con grande soddisfazione da ANUSCA e da tutti gli operatori del settore. Certamente a ragione, perché, in effetti, la norma in questione accoglie una parte fondamentale delle proposte di semplificazione del procedimento elettorale che da un ventennio l'associazione porta avanti.

L'intervento sulle commissioni elettorali circondariali pone, invece, una serie di perplessità operative. Infatti l'eliminazione dei gettoni di presenza, con competenze invariate della commissioni circondariali, genera legittime preoccupazioni circa l'effettiva operatività delle stesse, con tutte le possibili ricadute negative in ordine alla regolarità dei procedimenti loro affidati dalle vigenti norme.

Non può non essere considerata l'ipotesi di una frequente mancanza del numero legale che potrebbe rendere inoperative le commissioni. Tale eventualità assume un aspetto inquietante soprattutto in relazione ai compiti demandati alle suddette commissioni dagli artt. 30 e 33 del T.U. n. 570/1960 in ordine all'esame delle liste dei candidati per le elezioni comunali. Ma analoghe preoccupazioni sorgono rispetto anche ad altre fondamentali competenze assegnate alle commissioni in questione quali l'ammissione al voto a domanda di cui all'art. 32 bis del dpr n. 223/67 ed il così



La materia elettorale è di grande attualità per gli operatori demografici in questo 2008

detto "blocco delle liste" al 15° giorno antecedente le votazioni. Al riguardo emergono con tutta evidenza due criticità: l'improrogabilità e la concatenazione dei termini e dei tempi del procedimento elettorale preparatorio in occasione delle consultazioni elettorali; l'assenza di norme che prendano in considerazione la possibilità di attuare, con la dovuta tempestività, un potere sostitutivo in caso di inerzia delle commissioni dovuta alla mancanza del numero legale.

L'attuale normativa (art. 22 del dpr n. 223/67) prevede, infatti, il potere "sostitutivo" del presidente (fermo restando l'intervento del segretario) soltanto nei casi di decadenza (proclamata dal presidente della corte d'appello) di tutti i componenti titolari e supplenti delle commissioni circondariali. Quindi un'ipotesi non applicabile nel caso di un occasionale mancato intervento di un numero di componenti tale da comportare l'impossibilità di costituire formalmente la commissione e procedere, quindi, all'esame dell'ordine del giorno. Una possibile soluzione alle preoccupazioni prospettate potrebbe essere rappresentata da uno specifico intervento normativo che estendesse l'ipotesi prevista dal citato art. 22 anche al caso di un'occasionale mancanza del numero legale dei

componenti della commissione, magari limitando tale ipotesi alle fasi del procedimento elettorale preparatorio in occasione di consultazioni elettorali. Fermo restando l'attivazione del procedimento di decadenza di cui all'art. 23 del dpr n. 223/67.

In conclusione, non si può fare a meno di evidenziare che la carenza fondamentale delle nuove norme in materia elettorale deriva da un, per così dire, peccato originale. Cioè la finanziaria 2008 interviene solo in via indiretta sul versante della semplificazione del procedimento elettorale poiché le norme in essa contenute mirano principalmente a determinare un risparmio di spesa.

Rimane, pertanto, in tutta la sua attualità, l'esigenza di pervenire ad una vera ed organica riforma del procedimento elettorale che incida in modo profondo e sostanziale sia sul meccanismo che governa la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, sia sulle competenze delle commissioni elettorali circondariali. Come da anni sostenuto da ANUSCA le competenze delle commissioni circondariali, nell'ambito di una complessiva riforma delle attività di controllo sull'operato dell'ufficiale elettorale, potrebbero essere limitate all'esame di eventuali ricorsi nonché all'esame delle liste dei candidati in occasione di elezioni comunali.

segue da pagina. 1: **La trascrizione dall'estero...****Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA**

dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero. Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica." In sostanza, il Ministero dell'Interno lasciava intendere che l'art. 19 instaurava una disciplina specifica delle trascrizioni degli atti formati all'estero dei cittadini stranieri residenti, tanto che non si doveva verificare neanche l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico degli stessi, con l'unico fine di rilasciare la copia integrale a richiesta solamente dei diretti interessati. In proposito, nella stessa Circolare, il Ministero precisava ancora "La copia integrale degli atti medesimi pu, essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.": da tale affermazione, derivava che le trascrizioni cosú effettuate non rispondevano al requisito della pubblicità, tipico degli atti di stato civile, e "... di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati..." come indicato anche a pag. 103 del Massimario.

Tuttavia, vi sono stati dei cittadini stranieri residenti in Italia che, avendo stipulato convenzioni matrimoniali o ottenuto separazione o divorzio nel nostro Paese, hanno chiesto di annotare tali eventi nell'atto di matrimonio che avevano fatto trascrivere ai sensi dell'art. 19: il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, perfettamente legittimo secondo l'orientamento esposto, è stato in qualche caso impugnato dagli

interessati, che hanno ottenuto un provvedimento del giudice con il quale si è ordinato all'ufficiale dello stato civile di provvedere all'annotazione richiesta. Pur dovendo subito sottolineare che la decisione del giudice debba essere eseguita senza indugio dall'ufficiale dello stato civile, tuttavia non possiamo certamente ritenerla condivisibile.

Infatti, il primo elemento di perplessità deriva proprio dalla trascrizione del matrimonio effettuato secondo la Circolare n. 2/2001: l'ufficiale dello stato civile, seguendo la procedura suggerita nella Circolare, non avrà verificato eventuali elementi di contrarietà all'ordine pubblico che potevano esistere nel matrimonio, con il rischio che ora sia costretto ad annotare un evento successivo su un matrimonio che, per il nostro ordinamento, risulta in contrasto insanabile con i principi fondamentali che disciplinano l'istituto del matrimonio.

Se, ad esempio, gli sposi stranieri, fossero fratello e sorella, o l'uno avesse commesso delitto nei confronti dell'ex coniuge dell'altro, o addirittura fossero persone dello stesso sesso, l'ufficiale di stato civile, se richiesto, avrebbe comunque trascritto gli atti che li riguardavano: ma come potrebbe effettuare annotazioni o rilasciare estratti? Come potrebbe fare un'annotazione prevista dall'ordinamento italiano su un atto in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento italiano e, successivamente, rilasciare certificazione?

Non solo, ma altro elemento di perplessità deriva dalla lettura stessa dell'art. 19 che al terzo comma prevede il rilascio di copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati. E' evidente che tale indicazione deve essere intesa come una limitazione, nel senso cioè che si può rilasciare "solamente" copia integrale all'interessato, perché altrimenti non avrebbe alcuno scopo: infatti, se fosse stato possibile il rilascio di estratti e certificati a chiunque, non sarebbe stato necessario prevedere la limitazione del terzo comma che, anzi, sarebbe mancato completamente, vista la generica disciplina del rilascio di estratti e certificati di cui agli artt. 106, 107, 108 del DPR 396/2000.

Dunque, l'interpretazione data dalla giurisprudenza non è condivisibile, ma il problema è emerso anche in occasione del recente Convegno Nazionale Anusca, sollevato da alcuni ufficiali di stato civile: in quella sede, nella giornata dedicata allo stato civile, è stata data

notizia che l'Anusca stava svolgendo un'indagine conoscitiva, tramite i colleghi delle altre Associazioni Europee degli Ufficiali dello Stato Civile, al fine di verificare se tale disciplina fosse diffusa anche negli altri Stati. Ebbene, Anusca ha ottenuto tutte le informazioni richieste e dall'esame delle stesse è risultata una situazione completamente negativa, con l'unica eccezione della Polonia: l'art. 19 non ha eguali negli altri Stati dell'Unione Europea e non è possibile per i cittadini stranieri, anche se residenti, ottenere la trascrizione degli atti di stato civile che li riguardano, che siano stati formati all'estero.

Solamente in Polonia vi è una normativa che presenta delle analogie con il nostro art. 19, ma in tutti gli altri Stati non esiste niente di simile né qualcosa che possa avvicinarsi alla nostra procedura.

Si tratta, dunque, di un'anomalia tutta italiana, di un'invenzione del legislatore del 2000 che non brilla certamente per chiarezza che, oltretutto, ha creato difficoltà e confusione agli ufficiali di stato civile, senza che vi sia alcuna situazione di reciprocità con gli altri Stati Europei, ed alla quale, dunque, non corrisponde alcuna norma a favore del cittadino italiano che si trova all'estero.

Tutto ciò, naturalmente, non può essere motivo per disapplicare la norma in questione: tuttavia, riteniamo che il quadro che ne esce, grazie all'informazione fornita da Anusca attraverso i rapporti con le Associazioni degli altri Stati, dovrebbe suggerire qualche riflessione al nostro legislatore ed a chi debba emanare direttive e proporre indirizzi operativi. Si parla tanto di Europa, si accetta il confronto con le legislazioni degli altri Paesi, si è pronti a mettere in discussione anche importanti principi del nostro ordinamento, pur di adeguarli alle normative comunitarie, salvo poi scoprire che all'estero non esistono normative di favore, neanche che possano avvicinarsi a quelle che, al contrario, noi abbiamo previsto, accettandone tutte le difficoltà e le problematiche.

In conclusione, è probabile che si renda necessario un ripensamento delle procedure di cui all'art. 19, visto anche il diverso orientamento giurisprudenziale, che pure diventa ancora più difficilmente comprensibile dopo aver preso atto che si tratta di una particolarità tutta italiana: in ogni caso l'auspicio è che la portata della norma non venga ulteriormente ampliata, tanto da superare i limiti che lo stesso legislatore aveva già inserito nella formulazione dell'art. 19, creando ulteriori difficoltà e problemi agli ufficiali di stato civile.



# franco bombana

[www.francobombana.com](http://www.francobombana.com)

*Calze e collant  
Seamless*

LYCRA

**CE L'HA.**

## Comuni in vetrina

**Corridonia: una cittadina tra storia e innovazione***Il monumento in piazza Filippo Corridoni*

Arrivare a Corridonia non è difficile: c'è una comoda uscita lungo la Superstrada n.77 che collega il mare Adriatico all'Appennino.

Chi esce dalla Superstrada si imbatte in una serie di edifici moderni, prevalentemente ad uso commerciale ed industriale: l'attività è nei tradizionali settori calzaturiero e del mobile, in cui non mancano produzioni di eccellenza e richiamano lavoratori da paesi italiani e stranieri. Basta alzare lo sguardo per scorgere il panorama di Corridonia: tetti e case che sono sorte sulla collina intorno ai tre campanili che ne caratterizzano la sagoma.

È la città medievale, fondata sul Monte dell'Olmo dagli abitanti di Pausula, centro di origine romana, scappati per evitare le guerre e le razzie dei Barbari.

Della città romana non ci sono resti significativi, si sa che sorgeva nella zona

pianeggiante, alla confluenza di importanti strade, dove ora si può ammirare uno dei monumenti più belli del territorio di Corridonia: l'Abbazia di San Claudio, perfettamente conservata, splendido esempio di architettura romanica, caratterizzata dalle due torri cilindriche.

Nella storia della cittadina i nomi di Pausula e Montolmo si avvicendano a testimoniare i diversi momenti della sua lunga storia fino a quando non assume il nome dal suo illustre cittadino, Filippo Corridoni, ardente sindacalista morto eroicamente nel 1915 durante la prima guerra mondiale alla quale aveva partecipato come volontario.

L'ingresso principale della città è Porta Sejano, una delle cinque porte che si aprono sulle mura che circondano il centro abitato e che costituiscono, insieme alla chiesa di San Francesco, una delle testimonianze più belle della città medievale distrutta dagli Sforza e ricostruita in epoche successive.

Le strade per giungere al centro della città conservano l'impianto medievale, ma sono fiancheggiate da palazzi ottocenteschi che si fanno sempre più interessanti arrivando al cuore della città. Nella Piazza del Popolo si trova il Teatro Velluti, di recente restaurato, uno dei più bei teatri storici del Maceratese, affrescato dal pittore Sigismondo Martini, dalla parte opposta della Piazza sorge il Palazzo Persichetti, dalla caratteristica, elegante loggetta, ora sede della Pinacoteca comunale.

Di grande interesse è la Pinacoteca parrocchiale che custodisce, tra l'altro, una Madonna del pittore Carlo Crivelli.

A pochi passi da Piazza del Popolo si apre la Piazza Filippo Corridoni.

Chi vi giunge per la prima volta è colpito dalla atmosfera particolare, quasi

*L'Abbazia di San Claudio*

surreale, di questa piazza completamente ricostruita nel 1936 per ospitare il grande monumento all'eroe cittadino, cui il Palazzo comunale e il sottostante loggiato in travertino fanno da sfondo coreografico.

Dall'altro lato della piazza la Chiesa di San Francesco, con la sua mole austera e il calore del mattone richiama alla storia e al passato.

I cittadini di Corridonia amano la loro città, la passeggiata nei viali intorno alle mura cittadine, da cui si può ammirare il monumentale Convento detto "Degli Zoccolanti", o nel Parco della "Villa Fermani", affollano l'Ippodromo "Martini" durante lo svolgimento delle corse ippiche in notturna. Perpetuano tradizioni culinarie di grande pregio, i "vincisgrassi" nei pranzi della Domenica, le tagliatelle, i piatti di pesce dei giorni di vigilia, la polenta con le salsicce e le costine di maiale.

Chi viene a Corridonia coglie la ricchezza di questa realtà che costituisce l'identità di ogni popolo: la capacità di guardare al futuro, senza rinnegare le proprie radici e la propria storia.

*Un bel panorama di Corridonia*